

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 1º febbraio 2008 (12.02) (OR. en)

5312/08

Fascicolo interistituzionale: 2007/0028 (COD)

COMPET 14 ECO 6 ENT 6 MI 17 CODEC 44

NOTA

del: Segretariato del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti n. prop. Comm.: 6313/07 COMPET 51 ECO 25 ENT 24 MI 40

+ REV 1 (fr, de, en)

N. doc. prec.: 5673/1/08 REV 1 COMPET 26 ECO 13 ENT 13 MI 29 CODEC 82

Oggetto: Pacchetto merci

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE

Proposta di compromesso della Presidenza

I. INTRODUZIONE

- 1. La <u>Commissione</u> ha presentato la proposta in oggetto il 15 febbraio 2007.
- 2. La <u>commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento</u> europeo ha votato la relazione sulla proposta il 27 novembre 2007.
- 3. Il <u>Parlamento europeo</u> adotterà il suo parere in prima lettura nella plenaria del 20 febbraio 2008.

5312/08 fra/FRA/gm/T DG C 1

II. STATO DEI LAVORI

- 4. Il gruppo "Competitività e crescita" ha esaminato la proposta nel corso di varie riunioni durante le presidenze tedesca, portoghese e slovena. In seguito ad intensi contatti informali il Consiglio ed il Parlamento europeo sono giunti ad un'intesa di massima provvisoria sulla proposta, nell'intento di raggiungere un accordo in prima lettura.
- 5. Occorre notare che la relazione votata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori il 27 novembre 2007 era già andata incontro ad una serie di preoccupazioni chiave del Consiglio, grazie agli sforzi compiuti dalle presidenze tedesca e portoghese. Le questioni in discussione sono le seguenti: a) la possibilità di sospendere a titolo temporaneo la commercializzazione di un prodotto (articolo 4 bis); b) il compromesso sui metalli preziosi (considerando 8 ter, quater e quinquies); c) l'inserimento di informazioni sul prodotto (articolo 3 bis); d) la proroga del termine per l'amministrazione (articolo 4).
- 6. La presidenza presenta nell'allegato della presente nota un pacchetto di compromesso che fungerà da base per i futuri negoziati con il Parlamento europeo volti ad un accordo in prima lettura.
- 7. Numerose questioni sono ancora aperte. Le principali questioni in sospeso figurano nella sezione III, altre questioni aperte sono elencate nella sezione IV.

III. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPESO

a) Normativa in materia di mangimi e di alimenti (articolo 3, paragrafo 2, lettera c)): il Consiglio e la Commissione desiderano mantenere questa esenzione, mentre il PE propone di sopprimerla.

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) è stato mantenuto nella proposta di compromesso. Al fine di andare incontro ad alcune preoccupazioni del PE, le ultime due frasi del considerando 11 sono state modificate.

b) Esclusione delle armi/sospensione temporanea della commercializzazione - considerando 8 sexies e articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b)

La nuova formulazione in grassetto del considerando 8 sexies e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b) è appoggiata da UK, BE, DK, FR, EE, IE e RO, mentre DE, LU e IT hanno avanzato una riserva di esame. La Commissione ha formulato una riserva.

5312/08 fra/FRA/gm/T DGC1

- c) Valutazione della necessità di applicare una norma tecnica (articolo 4, paragrafo 1 e considerando 13 ter, ultima frase)
- Per tener conto delle preoccupazioni delle delegazioni che avrebbero preferito il termine "giustificazione" invece di "dimostrazione" all'articolo 4, paragrafo 1, la frase "Nel quadro del presente regolamento il termine "dimostrazione" dovrebbe essere inteso nel senso di elemento o elementi utili per giungere ad una conclusione o giudizio "è stata aggiunta al considerando 13 ter.
- Alla fine del considerando 13 ter è stata aggiunta la frase "Le autorità degli Stati membri non sono tenute, nel quadro del presente regolamento, a giustificare la norma tecnica stessa", su richiesta di un'ampia maggioranza delle delegazioni. Occorre tuttavia notare che il Parlamento non può accettare tale formulazione, alla quale preferisce la seguente: "Il presente regolamento non pregiudica tuttavia la validità delle norme tecniche nazionali". La Commissione sostiene la posizione del Parlamento.
- d) Entrata in vigore (articolo 13): La maggioranza delle delegazioni preferirebbe un termine di un anno invece dei sei mesi proposti dalla Commissione, o l'applicazione immediata del regolamento (con un'eccezione di sei mesi nel caso degli articoli 7 e 8) inizialmente sostenuta dal Parlamento europeo. Il PE sarebbe adesso disposto ad accettare un unico termine di sei mesi.

Numerose delegazioni potrebbero essere flessibili su questo punto nel contesto di un pacchetto globale. La presidenza propone pertanto un unico termine di sei mesi.

e) Metalli preziosi (articolo 3, paragrafo 2 e considerando 8 ter, quater e quinquies): 25 delegazioni, la Commissione ed il Parlamento europeo possono accettare la formulazione dell'articolo 3 e dei considerando 8 ter, quater e quinquies. IT e BE hanno formulato una riserva.

IV. ALTRE QUESTIONI IN SOSPESO

Le rimanenti questioni in sospeso sono indicate nelle note in calce 14, 18,19, 20, 23, 24, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49 e 50 del documento 5673/1/08.

5312/08 fra/FRA/gm/T C T T T T

V. CONCLUSIONE

Si invita il COREPER a risolvere le questioni in sospeso di cui alle sezioni III e IV della presente nota e ad approvare la proposta di compromesso che figura nell'allegato come base per i negoziati con il Parlamento europeo in vista di un accordo in prima lettura.

Proposta di compromesso della Presidenza

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 95, vista la proposta della Commissione¹, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo², visto il parere del Comitato delle regioni³, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴, considerando quanto segue:

(1) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, in cui la libera circolazione delle merci è garantita secondo quanto disposto dal trattato, che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Il divieto riguarda ogni misura degli Stati membri in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci.

GU C [...], del [...], pag. [...].

² GU C [...], del [...], pag. [...].

³ GU C [...], del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...], del [...], pag. [...].

- (2) In assenza di armonizzazione legislativa, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illecitamente creati dalle loro autorità competenti qualora ai prodotti provenienti da altri Stati membri in cui sono legalmente commercializzati vengano applicate norme tecniche che stabiliscono requisiti che detti prodotti devono soddisfare, ad esempio quelli relativi a denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e imballaggio. L'applicazione di tali norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro può essere contraria agli articoli 28 e 30 del trattato CE, anche qualora dette norme tecniche si applichino indistintamente a tutti i prodotti.
- (2 bis) Il principio di reciproco riconoscimento, che deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è uno degli strumenti atti a garantire la libera circolazione delle merci nell'UE. Il reciproco riconoscimento si applica ai prodotti che non sono soggetti a misure di armonizzazione a livello comunitario o ad aspetti dei prodotti che esulano dal campo di applicazione delle misure di armonizzazione. Conformemente a tale principio, uno Stato membro non può vietare la vendita sul suo territorio di prodotti che siano legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se sono stati fabbricati secondo norme tecniche diverse da quelle cui devono ottemperare i prodotti nazionali. Le uniche deroghe a tale principio sono costituite dalle restrizioni giustificate dai motivi enunciati all'articolo 30 del trattato o basate su esigenze imperative di interesse generale e proporzionate all'obiettivo perseguito.
- Sussistono ancora numerosi problemi per quanto riguarda la corretta applicazione del principio di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri. Occorre pertanto stabilire procedure le quali riducano al minimo la possibilità che tali norme tecniche determinino ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci tra Stati membri. L'assenza di siffatte procedure negli Stati membri determina ulteriori ostacoli alla libera circolazione delle merci in quanto dissuade le imprese dal vendere, nel territorio dello Stato membro che abbia dettato norme tecniche, i propri prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Dalle indagini è emerso che molte imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), adattano i loro prodotti così da renderli conformi alle norme tecniche dello Stato membro o si astengono dal commercializzarli sul suo territorio.

- (4) Inoltre le autorità competenti non dispongono di procedure idonee che consentano di applicare le proprie norme tecniche a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. L'assenza di tali procedure compromette la loro capacità di valutare la conformità dei prodotti secondo quanto disposto dal trattato.
- (5) La risoluzione del Consiglio, del 28 ottobre 1999, sul reciproco riconoscimento⁵ ha preso atto del fatto che gli operatori economici e i cittadini non sempre si avvalgono pienamente e correttamente del reciproco riconoscimento perché non sono sufficientemente consapevoli di questo principio e delle sue conseguenze pratiche. Essa ha invitato gli Stati membri a elaborare le opportune misure per fornire agli operatori economici e ai cittadini un quadro efficiente per il reciproco riconoscimento, affrontando tra l'altro efficacemente le richieste degli operatori economici e dei cittadini e rispondendovi con rapidità.
- (6) Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato l'importanza di imprimere rinnovato slancio al mercato interno delle merci potenziando il riconoscimento reciproco, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e di tutela dei consumatori. Il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 ha sottolineato che l'ulteriore rafforzamento delle quattro libertà del mercato interno (libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali) e il miglioramento del suo funzionamento rimangono fattori fondamentali per la crescita, la competitività e l'occupazione.
- (7) Il regolare funzionamento del mercato interno dei beni richiede strumenti idonei e trasparenti per risolvere i problemi derivanti dall'applicazione delle norme tecniche di uno Stato membro a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
- (8) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'ulteriore armonizzazione delle norme tecniche, ove opportuno, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno.

⁵ GU C 141 del 19.5.2000, pag. 5.

- (8 bis) Gli ostacoli agli scambi possono anche derivare da altri tipi di misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 28 del trattato. Tali misure includono, ad esempio, le specifiche tecniche fissate per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o gli obblighi di usare le lingue nazionali. Tuttavia, tali misure, che possono ostacolare la libera circolazione delle merci, non costituiscono una norma tecnica ai sensi del presente regolamento e non rientrano quindi nel suo campo di applicazione.
- (8 ter) Le norme tecniche ai sensi del presente regolamento sono talvolta applicate durante e mediante la procedura di autorizzazione preventiva obbligatoria, prevista dalla legislazione degli Stati membri e con cui, prima che il prodotto o tipo di prodotto possa essere immesso sul mercato di uno Stato membro o parte di esso, l'autorità competente di tale Stato membro dovrebbe dare la sua approvazione formale a seguito della presentazione di una domanda da parte del richiedente. L'esistenza di siffatta procedura limita di per sé la libera circolazione dei prodotti. Pertanto, per essere giustificata in relazione al principio fondamentale della libera circolazione dei prodotti nel mercato interno, una procedura di autorizzazione preventiva obbligatoria dovrebbe perseguire un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto comunitario e dovrebbe essere proporzionata e non discriminatoria, ossia idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non andare al di là di quanto necessario per il suo raggiungimento. La conformità di tale procedura al principio di proporzionalità dovrebbe essere valutata alla luce delle considerazioni figuranti nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

(8 quater) soppresso

(8 quinquies) L'obbligo di autorizzazione preventiva non dovrebbe, in quanto tale, costituire una norma tecnica ai sensi del presente regolamento, cosicché la decisione di escludere o eliminare un prodotto dal mercato poiché non dispone di un'autorizzazione preventiva valida non costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1. Qualora tuttavia sia stata presentata la domanda di autorizzazione preventiva obbligatoria per un prodotto, qualunque decisione intesa a respingere la domanda sulla base di una norma tecnica dovrebbe essere trattata conformemente al presente regolamento, cosicché il richiedente benefici della protezione procedurale prevista dal medesimo.

- (8 sexies) Le armi sono prodotti che possono rappresentare un grave rischio per la salute e la sicurezza delle persone e la pubblica sicurezza degli Stati membri. Vari tipi specifici di armi legalmente commercializzati in un altro Stato membro possono, ai fini della protezione della salute e della sicurezza delle persone nonché della prevenzione della criminalità, essere soggetti e misure nazionali restrittive in un altro Stato membro. Tali misure possono consistere in controlli ed autorizzazioni specifici prima che le armi legalmente commercializzate in un altro Stato membro siano immesse sul mercato nazionale [o, in determinati casi, in un divieto generale di produzione]. Pertanto, è necessario che gli Stati membri siano autorizzati ad impedire l'immissione di armi sul mercato nazionale sino al completo soddisfacimento dei requisiti procedurali nazionali.
- (9) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti precisa che possono essere immessi sul mercato soltanto prodotti sicuri e definisce gli obblighi dei produttori e dei distributori con riguardo alla sicurezza dei prodotti. Essa conferisce alle autorità il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, verifiche o accertamenti di sicurezza, qualsiasi prodotto che può essere pericoloso. Essa conferisce altresì alle autorità il potere di intraprendere le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), nel caso di prodotti che presentano un rischio grave. E' pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f) e dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/95/CE.
- (10) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁶, prevede tra l'altro l'istituzione di un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso impone agli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente alla Commissione, nell'ambito del sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata che

GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione del 7.4.2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

à imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana.

È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure

esiga un intervento rapido intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi o

È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

(11) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali⁷ fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente, e a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori. Il regolamento stabilisce una procedura specifica in modo che l'operatore economico ponga rimedio alle situazioni di non conformità [alla normativa in materia di mangimi e di alimenti. Ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, la legislazione all'interno della Comunità degli alimenti e dei mangimi prodotti conformemente alle sue disposizioni].

É pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004 [mentre altre misure adottate conformemente a norme non armonizzate in materia di mangimi e di alimenti che non mirano al conseguimento della libertà di circolazione all'interno della Comunità degli alimenti e dei mangimi dovrebbero continuare ad essere soggette al presente regolamento].

(12) La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) prevede una procedura di autorizzazione per la messa in servizio del materiale rotabile esistente, lasciando un margine per l'applicazione di alcune norme degli Stati membri. Le misure adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 14 di tale direttiva dovrebbero pertanto essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione del 23 maggio 2006 (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

- La direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità⁸ e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale⁹ prevedono la graduale armonizzazione dei sistemi e delle operazioni mediante l'adozione progressiva di specifiche tecniche di interoperabilità. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i sistemi e i componenti di interoperabilità che rientrano nel campo di applicazione di tali direttive.
- (13 bis) Il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti] istituisce un sistema di accreditamento che assicura le reciproca accettazione del livello di competenza degli organismi di valutazione della conformità. Pertanto, le autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero più respingere i verbali di prova e i certificati rilasciati da organismi accreditati di valutazione della conformità a motivo dell'incompetenza di questi ultimi. Inoltre, gli Stati membri potranno altresì accettare verbali di prova e certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità, conformemente al diritto comunitario.
- (13 ter) La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri ogni progetto di regola tecnica riguardante qualsiasi prodotto, inclusi i prodotti agricoli e della pesca, comunicando brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica. É tuttavia necessario assicurare che, in seguito all'adozione di una siffatta regola tecnica, il principio di reciproco riconoscimento sia applicato correttamente in singoli casi a specifici prodotti. Il presente regolamento stabilisce una procedura volta all'applicazione del principio di reciproco riconoscimento in singoli casi, facendo obbligo alle autorità competenti di indicare per quali motivi tecnici o scientifici uno specifico prodotto nella sua

⁸ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114).

GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE.

forma attuale non possa essere commercializzato in tale Stato membro, in conformità degli articoli 28 e 30 del trattato. [Nel quadro del presente regolamento il termine "dimostrazione" dovrebbe essere inteso nel senso di elemento o elementi utili per giungere ad una conclusione o giudizio.] [Le autorità degli Stati membri non sono tenute, nel quadro del presente regolamento, a giustificare la norma tecnica stessa.]

- (14) Conformemente al principio di reciproco riconoscimento, la procedura stabilita nel presente regolamento dovrebbe prevedere che le autorità competenti comunichino in ciascun caso all'operatore economico, sulla base dei pertinenti elementi tecnici o scientifici disponibili, che esistono motivi imperativi di interesse generale per imporre norme tecniche nazionali al prodotto o tipo di prodotto in questione e che non si può ricorrere a misure meno restrittive.
 - La comunicazione scritta dovrebbe consentire all'operatore economico di formulare osservazioni su tutti gli aspetti pertinenti della decisione intesa a limitare l'accesso al mercato. In mancanza di una risposta da parte dell'operatore economico, nulla impedisce all'autorità competente di intervenire allo scadere del termine impartito.
- (14 bis) Il concetto di "motivi imperativi di interesse generale" cui è fatto riferimento in talune disposizioni del presente regolamento è un concetto in evoluzione elaborato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza in relazione agli articoli 28 e 30 del trattato. Il concetto contempla, fra l'altro, l'efficacia dei controlli fiscali, la lealtà delle operazioni commerciali, la difesa dei consumatori, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del pluralismo della stampa e il rischio di grave pregiudizio per l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Tali motivi imperativi possono giustificare l'applicazione di norme tecniche da parte delle autorità competenti. Tuttavia, l'applicazione non dovrebbe costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Inoltre, occorre rispettare sempre il principio di proporzionalità accertando se le autorità competenti abbiano scelto effettivamente la misura meno restrittiva.
- (14 ter) Nell'applicare la procedura stabilita nel presente regolamento, l'autorità competente di uno Stato membro non dovrebbe ritirare dal mercato o limitare l'immissione sul mercato di un prodotto o tipo di prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro.

 Tuttavia, è opportuno che le autorità competenti possano adottare misure provvisorie quando è richiesto un intervento rapido per impedire un pregiudizio alla sicurezza e alla

salute degli utilizzatori. Tali misure provvisorie possono altresì essere adottate dalle autorità competenti al fine di evitare l'immissione sul mercato di un prodotto soggetto a un divieto totale di produzione e commercializzazione, per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione della criminalità. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, in ogni fase della procedura stabilita nel presente regolamento, a sospendere temporaneamente la commercializzazione nel loro territorio di un prodotto o tipo di prodotto in tali circostanze.

- (15) Ogni decisione cui si applichi il presente regolamento dovrebbe precisare quali siano i mezzi di ricorso previsti, in modo che gli operatori economici possano adire il giudice nazionale competente.
- (15 bis) È opportuno che anche l'operatore economico sia informato della disponibilità di meccanismi di risoluzione dei problemi di natura non giudiziaria, quali il sistema SOLVIT, al fine di evitare l'incertezza giuridica e le spese inerenti a un procedimento giudiziario.
- (15 ter) Quando un'autorità competente ha deciso di escludere un prodotto sulla base di una norma tecnica conformemente ai requisiti procedurali di cui al presente regolamento, qualsiasi ulteriore azione intrapresa in relazione a tale prodotto, basata su tale decisione e sulla medesima norma tecnica, non dovrebbe essere soggetta alle prescrizioni del presente regolamento.
- È opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le pronunce dei giudici nazionali in cui essi giudicano la legittimità della mancata concessione dell'accesso al mercato nazionale a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro o dell'imposizione di sanzioni in base all'applicazione di una norma tecnica.
- (17) Ai fini del mercato interno dei beni è importante assicurare l'accessibilità delle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, in particolare le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e accurate sulle norme in vigore.
- È quindi necessario attuare principi di semplificazione amministrativa, tra l'altro mediante l'istituzione di un sistema di punti di contatto per i prodotti. Questo dovrebbe essere concepito in modo che le imprese possano avere accesso alle informazioni in maniera corretta e trasparente, così da evitare ritardi, costi ed effetti dissuasivi derivanti dalle norme tecniche nazionali.

- (19) Per agevolare la libera circolazione delle merci, i punti di contatto per i prodotti dovrebbero essere in grado di fornire informazioni circa le loro norme tecniche nazionali, e l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento nel settore dei prodotti. I punti di contatto per i prodotti dovrebbero essere adeguatamente attrezzati e dotati delle risorse necessarie ed essere incoraggiati a mettere a disposizione le informazioni anche su un sito web e in altre lingue comunitarie. I punti di contatto per i prodotti dovrebbero altresì avere la possibilità di fornire le necessarie informazioni o osservazioni all'operatore economico durante la procedura stabilita nel presente regolamento.
- Dato che l'istituzione dei punti di contatto per i prodotti non dovrebbe interferire con la ripartizione dei compiti tra le autorità competenti all'interno dei sistemi di regolamentazione degli Stati membri, detti punti di contatto dovrebbero poter essere istituiti dagli Stati membri in base alle competenze regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero poter affidare il ruolo di punti di contatto per i prodotti a punti di contatto esistenti, istituiti a norma di altri strumenti comunitari, al fine di evitare un'inutile proliferazione di punti di contatto e semplificare le procedure amministrative. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter affidare il ruolo di punti di contatto per i prodotti non solo a servizi esistenti della pubblica amministrazione, ma anche a punti di contatto esistenti, quali i centri nazionali SOLVIT, camere di commercio, organizzazioni di categoria od organismi privati, in modo da evitare aumenti dei costi amministrativi a carico sia delle imprese sia delle autorità competenti.
- (21) soppresso
- Occorre che gli Stati membri e la Commissione siano incoraggiati a operare in stretta collaborazione per facilitare la formazione del personale impiegato presso i punti di contatto per i prodotti.
- Nell'ottica dello sviluppo e della creazione di un servizio paneuropeo di governo elettronico e delle connesse reti telematiche interoperabili, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di istituire un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti conformemente alla decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC)¹⁰.

5312/08 fra/FRA/gm/T 14 ALLEGATO DG C 1

¹⁰ GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62; versione rettificata nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

- È opportuno istituire meccanismi affidabili ed efficienti di monitoraggio e valutazione in grado di fornire informazioni sull'applicazione del presente regolamento al fine di accrescere la conoscenza del funzionamento del mercato interno dei beni nei settori non armonizzati ed assicurare che il principio del reciproco riconoscimento sia correttamente applicato dalle autorità competenti degli Stati membri. Tali meccanismi non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.
- (24 bis) Il presente regolamento si applica solo ai prodotti o a loro caratteristiche specifiche che non sono oggetto di misure di armonizzazione comunitarie intese a eliminare gli ostacoli al commercio tra gli Stati membri derivanti dall'esistenza di norme tecniche divergenti. Le disposizioni di tali misure comunitarie hanno spesso carattere di completezza; nel qual caso, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di prodotti conformi alla misura di armonizzazione. Alcune normative comunitarie di armonizzazione, tuttavia, consentono agli Stati membri di fissare condizioni tecniche supplementari nel loro territorio in merito all'immissione sul mercato di un prodotto. Tali condizioni supplementari possono essere assoggettate agli articoli 28 e 30 del trattato e alle disposizioni del presente regolamento. E' pertanto opportuno, ai fini dell'efficiente attuazione del presente regolamento, che la Commissione elabori un elenco [indicativo] non esaustivo di prodotti non soggetti ad armonizzazione a livello comunitario.
- (25) Il sistema di monitoraggio di cui alla decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità ¹¹ si è rivelato in larga misura inefficace in quanto dalla sua applicazione la Commissione non ha ottenuto informazioni sufficienti all'individuazione dei settori in cui l'armonizzazione avrebbe potuto essere opportuna. Detto sistema non ha neppure consentito di risolvere rapidamente alcuni problemi in materia di libera circolazione. La decisione n. 3052/95/CE dovrebbe pertanto essere abrogata.

¹¹ GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1.

- Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'eliminazione degli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere il menzionato obiettivo,
- (27) Le misure necessarie per attuare il presente regolamento dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. 12

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Oggetto e campo di applicazione

Articolo 1

Oggetto

- L'obiettivo del presente regolamento è rafforzare il funzionamento del mercato interno, migliorando la libera circolazione dei prodotti.
- 2. Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità competenti di uno Stato membro quando assumono o si propongono di assumere una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, che ostacoli la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro, fatto salvo l'articolo 28 del trattato.
- 3. Esso prevede inoltre l'istituzione di punti di contatto per i prodotti negli Stati membri per contribuire all'obiettivo del presente regolamento quale enunciato al paragrafo 1.

GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

Campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica alle decisioni amministrative destinate agli operatori economici adottate o che si prevede di adottare, in virtù di una norma tecnica ai sensi del paragrafo 2, nei confronti di qualsivoglia prodotto, compresi i prodotti agricoli e della pesca, legalmente commercializzati in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti:
 - a) il divieto di immettere sul mercato quel prodotto o tipo di prodotto;
 - b) la modifica del prodotto o del tipo di prodotto o l'effettuazione di prove supplementari per poterlo immettere o mantenere sul mercato;
 - c) il ritiro di quel prodotto o tipo di prodotto dal mercato.

Ai fini del primo comma, lettera b), per modifica del prodotto o del tipo di prodotto si intende qualsiasi modifica di una o più caratteristiche di un determinato prodotto o di un determinato tipo di prodotto di cui al paragrafo 2, lettera c), primo trattino.

- 2. Ai fini del presente regolamento, per norma tecnica si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di altro tipo di uno Stato membro:
 - a) che non sia oggetto di armonizzazione a livello comunitario, e
 - b) che vieti la commercializzazione di un prodotto o di un tipo di prodotto nel territorio di tale Stato membro, o il cui rispetto sia obbligatorio quando un prodotto o un tipo di prodotto è commercializzato nel territorio di tale Stato membro, e

- c) che stabilisca:
 - le caratteristiche richieste di quel prodotto o tipo di prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto o tipo di prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura; oppure
 - qualsiasi altro requisito prescritto per il prodotto o il tipo di prodotto per motivi di tutela dei consumatori o dell'ambiente e riguardante il suo ciclo di vita successivamente all'immissione sul mercato, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o del tipo di prodotto o la sua commercializzazione.
- 3. Il presente regolamento non si applica alle decisioni giurisdizionali adottate dai giudici nazionali.

Relazione con altre disposizioni del diritto comunitario

- 1. Il presente regolamento non si applica ai sistemi e ai componenti di interoperabilità che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.
- 2. Il presente regolamento non si applica alle misure adottate dalle autorità degli Stati membri a norma delle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f) e articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/95/CE;
 - b) articolo 50, paragrafo 3, lettera a) e articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002;
 - c) articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004;
 - d) articolo 14 della direttiva 2004/49/CE.

Capo 2

Procedura per l'applicazione di una norma tecnica

Articolo 3 bis

Informazioni sul prodotto

L'autorità competente di uno Stato membro che sottoponga un prodotto o un tipo di prodotto a una valutazione al fine di determinare se adottare o meno una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, può chiedere all'operatore economico, tenendo in debito conto il principio di proporzionalità, di fornire in particolare quanto segue:

- a) informazioni utili sulle caratteristiche del prodotto o del tipo di prodotto in questione;
- b) informazioni utili e prontamente disponibili sulla commercializzazione legale del prodotto in un altro Stato membro.

Articolo 3 ter

Reciproco riconoscimento del livello di competenza degli organismi accreditati di valutazione della conformità

Gli Stati membri non rifiutano, per ragioni di competenza, i certificati e i verbali rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per l'appropriato settore di attività di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. .../... [che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti].

Articolo 4

Valutazione dell'esigenza di applicare una norma tecnica

1. L'autorità competente di uno Stato membro che intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, invia all'operatore economico identificato a norma dell'articolo 5 una comunicazione scritta di tale intenzione, che precisi la norma tecnica su cui deve essere basata la decisione e che contenga la dimostrazione tecnica o scientifica del fatto che:

- a) la decisione prevista è giustificata da uno dei motivi di interesse generale enunciati all'articolo 30 del trattato o in rapporto ad altra esigenza imperativa di interesse generale, e
- b) la decisione prevista è adeguata al conseguimento dell'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

All'operatore economico interessato sono riconosciuti almeno venti giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni. Detta comunicazione precisa il termine per la presentazione di osservazioni.

2. Qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 è adottata e comunicata all'operatore economico interessato e alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per il ricevimento delle osservazioni dell'operatore economico di cui al paragrafo 1. La decisione tiene debito conto di tali osservazioni e contiene i motivi su cui si fonda, compresi i motivi per cui sono state respinte le eventuali argomentazioni addotte dall'operatore e la [dimostrazione] tecnica o scientifica di cui al paragrafo 1.

Se giustificato dalla complessità del caso, l'autorità competente può prorogare una volta il termine di cui sopra di 20 giorni lavorativi al massimo. La proroga è debitamente motivata ed è comunicata all'operatore economico prima della scadenza del termine iniziale.

Qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 precisa inoltre quali siano i mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e i termini per esperirli. Qualsiasi decisione può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso.

- 3. L'autorità competente che, una volta data la comunicazione scritta a norma del paragrafo 1, decida di non adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, ne informa immediatamente l'operatore economico interessato.
- 3 bis. Se, nel quadro della procedura stabilita nel presente articolo, l'autorità competente non comunica all'operatore economico una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 entro il termine specificato al paragrafo 2, il prodotto è considerato legalmente commercializzato in questo Stato membro per quanto riguarda l'applicazione della norma tecnica di cui al paragrafo 1.

Articolo 4 bis

Sospensione temporanea della commercializzazione di un prodotto

- 1. Durante la procedura di cui al presente capo l'autorità competente non sospende in via temporanea la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione, salvo che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) il prodotto o tipo di prodotto in questione presenta, in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, un rischio grave per la sicurezza e la salute degli utilizzatori;
 - b) [la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione è generalmente vietata in uno Stato membro per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza (inclusa la prevenzione della criminalità)].
- 2. L'autorità competente dello Stato membro comunica immediatamente all'operatore economico e alla Commissione la sospensione di cui al paragrafo 1. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a) la notifica è corredata di una pertinente giustificazione tecnica o scientifica.
- 3. La sospensione della commercializzazione di un prodotto adottata a norma del presente articolo può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso.

Articolo 5

Informazione dell'operatore economico

La richiesta di informazioni, la comunicazione scritta e la decisione di cui al capo 2 sono inviate all'operatore economico, ossia:

 a) il fabbricante del prodotto, se stabilito nella Comunità, o la persona che ha immesso il prodotto sul mercato o che richiede all'autorità competente l'immissione del prodotto sul mercato; o

- degli operatori economici di cui alla lettera a), il rappresentante del fabbricante, se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, in assenza di rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; o
- c) qualora l'autorità competente non possa determinare l'identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alle lettere a) e b), altri operatori professionali della catena di commercializzazione, nella misura in cui le loro attività possano incidere su caratteristiche del prodotto regolamentate dalla norma tecnica che si applica a quest'ultimo; o
- d) qualora l'autorità competente non possa determinare l'identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alle lettere a), b) e c), qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incida su caratteristiche del prodotto regolamentate dalla norma tecnica che si applica a quest'ultimo.

Soppresso

Capo 3

Punti di contatto per i prodotti

Articolo 7

Istituzione dei punti di contatto per i prodotti

- 1. Gli Stati membri designano punti di contatto per i prodotti nel loro territorio e ne comunicano gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.
- 2. La Commissione redige e aggiorna regolarmente l'elenco dei punti di contatto per i prodotti e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 - La Commissione mette inoltre a disposizione queste informazioni su un sito web.

Compiti

- 1. I punti di contatto per i prodotti forniscono su richiesta, tra l'altro, di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, le seguenti informazioni:
 - a) le norme tecniche applicabili a un particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti gli stessi punti di contatto per i prodotti e informazioni riguardo all'eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente ad informazioni sul principio di reciproco riconoscimento e sull'applicazione del presente regolamento nel territorio di detto Stato membro;
 - b) gli estremi delle autorità competenti nel loro Stato membro in modo che sia possibile contattarle direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione di specifiche norme tecniche sul territorio nazionale;
 - c) i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio nazionale in caso di controversia tra le autorità competenti e un produttore o distributore.
- 2. I punti di contatto per i prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.
- Un punto di contatto per i prodotti dello Stato membro nel quale l'operatore economico
 interessato ha legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi può fornire all'operatore
 economico o all'autorità competente di cui all'articolo 4 le necessarie informazioni o
 osservazioni.
- 4. I punti di contatto per i prodotti non chiedono alcun contributo per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Rete telematica

La Commissione può istituire, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, una rete telematica per l'attuazione dello scambio di informazioni tra i punti di contatto per i prodotti e/o le autorità competenti degli Stati membri a norma del presente regolamento.

Capo 4

Disposizioni finali

Articolo 10

Obblighi di informazione

- 1. Gli Stati membri inviano annualmente alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento, contenente almeno le informazioni seguenti:
 - a) il numero di comunicazioni scritte inviate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 e il tipo di prodotti interessati;
 - b) dati sufficienti riguardo alle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, compresa la giustificazione della decisione e il tipo di prodotti interessati; e
 - c) il numero di decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 e il tipo di prodotti interessati.
- 1 bis. Alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, la Commissione esamina le decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 e ne valuta la giustificazione.
- 2. La Commissione, entro tre anni dalla data indicata all'articolo 13, e successivamente ogni cinque anni, procede a un esame e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In caso, la Commissione correda la relazione di opportune proposte al fine di migliorare la libera circolazione delle merci.
- 3. La Commissione redige, pubblica e aggiorna periodicamente un elenco [indicativo] non esaustivo dei prodotti che non sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario. La Commissione mette a disposizione l'elenco su un sito web.

Procedura di comitato

- La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
- 2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 12

Abrogazione

La decisione n. 3052/95/CE è abrogata.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo al [semestre] che segue la data di pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente